

# ARCONATE COMUNE D'EUROPA

INFORMAZIONE AI CITTADINI

## TRIBUTO SUI SERVIZI

## INDIVISIBILI

## TASI

ANNO 2014

**Le aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 10 del 28.02.2014 e n. 18 del 28.04.2014 sono le seguenti:**

- 2,20 per mille per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali da A/2 a A/7, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 2,00 per mille per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
- 2,20 per mille per i beni merce, ovvero fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di modifiche apportate alla Legge nazionale. Sarà nostra cura darne tempestiva informazione sul sito [www.comune.arconate.mi.it](http://www.comune.arconate.mi.it).

## SOGGETTI D'IMPOSTA

Il tributo sui servizi indivisibili - TASI deve essere pagato da qualsiasi soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari nel territorio di Arconate.

## ALIQUOTE

Le aliquote deliberate dal Comune di Arconate con atti di C.C. n. 10 del 28.02.2014 e n. 18 del 28.04.2014 sono le seguenti:

- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale da A/2 a A/7) e relative pertinenze 2,20 per mille
- Aliquota per abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 2,00 per mille
- Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 2,20 per mille

Il pagamento della prima rata del tributo TASI è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote sopra riportate.

*L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.*

## BASE IMPONIBILE

La base imponibile per l'applicazione della TASI è la medesima prevista per l'IMU, così come previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Categorie catastali: A (esclusi A/10) -C/2 -C/6 -C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 -C/4 -C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

## VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

**ACCONTO: entro il 16 giugno**

pari al 50% dell'imposta dovuta, per l'intero anno

**SALDO: entro il 16 dicembre**

ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, e l'acconto versato

Non si deve procedere al versamento per somme inferiori a euro 12 per l'intero anno d'imposta.

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI è in autoliquidazione ed è effettuabile tramite modello F24 normale o semplificato.

I codici tributo per il versamento dell'imposta sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice TASI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Tutti gli altri fabbricati	3958

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni: - nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375**

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento della TASI entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

#### Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo, mentre gli interessi vanno calcolati a giorni con il tasso del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento della TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

#### **INFORMAZIONI E ASSISTENZA**

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti giorni ed orari:

LUNEDI'E GIOVEDI'	dalle ore 16.00 alle ore 18.00
MARTEDI E VENERDI'	dalle ore 9,00 alle ore 12,30
MERCOLEDI'	dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

oppure telefonate ai seguenti numeri 0331-460461 opzione 6 o scrivere agli indirizzi e-mail:

[tributi@arconate.org](mailto:tributi@arconate.org)  
[ragioneria@arconate.org](mailto:ragioneria@arconate.org)  
[economato@arconate.org](mailto:economato@arconate.org)